

---

## Settore Tecnico

Prot. n. \_\_\_\_\_ Allegati n. \_\_\_\_ Catania \_\_\_\_\_

### **Quesito n. 32**

Il Concorrente richiede:

- 1) Qualora tutto il contenuto della Busta “B” - Offerta Tecnica sia composto da elaborati stabilmente rilegati, si chiede se sia possibile timbrare e firmare gli stessi unicamente sulla copertina e sull’ultima pagina, sia da parte delle Imprese concorrenti sia da parte del Progettista “individuato”.
- 2) Nel caso in cui l’impresa concorrenti “indichi” un Progettista esterno alla propria struttura e che tale Progettista sia una società di ingegneria, si chiede se debba essere unicamente il Legale Rappresentante della società di ingegneria a dover firmare gli elaborati dell’Offerta Tecnica.
- 3) Riguardo il PASSOE si chiede se debba essere fornito anche con riferimento ai Progettisti “individuati” o “indicati” dal Concorrente in quanto il sistema di generazione non prevede la possibilità di inserimento di tali soggetti ma unicamente di operatori economici concorrenti (Capogruppo e mandanti) ed i Progettisti non rientrano nella casistica dei “concorrenti”.
- 4) rif. pagina 8) del Disciplinare di gara: ”Le ditte concorrenti devono, in caso di partecipazione con i requisiti di cui al precedente punto “a)”, produrre ...”.  
A tal proposito non troviamo il punto “a” di cui si parla in precedenza.
- 5) Rif. pagine 9) e 10) del Disciplinare di gara: ”In caso di riunione temporanea di progettisti il progettista capogruppo deve possedere i requisiti di cui all’art. 263 comma 1 lett. a), b) e d) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito”.

### **Risposta**

1. Si richiede la sottoscrizione di tutte le pagine di tutta la documentazione presentata.
2. La documentazione costituente il “progetto definitivo” dell’opera deve essere sottoscritta dal “progettista” della stessa. Qualora il soggetto designato sia una “società d’ingegneria” gli elaborati saranno sottoscritti dal Legale Rappresentante della società, oltre che da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione.
3. Nel richiamare la risposta al “quesito n. 22”, si precisa che, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la BDNCP, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura - al riguardo, il complesso di norme specificatamente applicabili non prevedono alcuna limitazione del campo di applicazione - devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute.

Ciò posto, nel prendere atto di talune criticità del sistema, probabilmente tuttora esistenti, questa S.A. non può che confermare che occorre, comunque, produrre uno o più PASS-OE per il progettista.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

4. Si precisa che l'elenco puntato di cui al paragrafo “7.2 - Requisiti del progettista per la redazione della documentazione progettuale” a pag. 8 del Disciplinare di gara, deve intendersi come un elenco puntato di tipo letterale, nell'ordine punti “a)”, ”b)” e “c)”.
5. Si rimanda al “chiarimento al quesito n. 24”.

### **Quesito n. 33**

Il Concorrente richiede un chiarimento per quanto riguarda l'inserimento del supporto informatico in formato “PDF editabile” in ogni busta dei documenti presentati, in particolare:

- 1) Se il formato PDF deve essere realizzato tramite scansione dei documenti firmati e timbrati (quindi non editabili).
- 2) Se il formato PDF deve essere realizzato dalla conversione dei files in PDF editabili (quindi privi di firme e timbri).

### **Risposta**

Si conferma che “... il contenuto cartaceo di ogni singola busta dovrà essere riprodotto anche su supporto informatico in formato PDF editabile, ed allegato all'interno della stessa, completo di attestazione sottoscritta dal/dai firmario/i dell'istanza di partecipazione in ordine alla completa rispondenza di quanto riprodotto in formato informatico, rispetto al contenuto di ciascuna busta” (Disciplinare di gara, pag. 20 IV capoverso).

A tal proposito, nel richiamare la risposta al “quesito n. 30”, si precisa che gli eventuali documenti per i quali non sia possibile procedere alla conversione potranno, comunque, essere inseriti come files restituiti dalla scansione degli originali.

### **Quesito n. 34**

Il Concorrente richiede:

- 1) In caso di partecipazione alla procedura da parte di costituenda ATI verticale di imprese, il “concorrente” indicato nei modelli della domanda-allegato A (pagina 1/3) è la capogruppo?  
Ovviamente il modello va poi firmato dalle imprese costituenti l'ATI

- 2) La quota % da indicare a pag. 2/3 del modello A è riferita alla singola categoria per la quale ogni impresa partecipa o è la % rispetto all'importo complessivo dei lavori ?
- 3) Nei modelli seguenti (allegato B, C,G) non c'è la possibilità di indicare la mandante-associata della costituenda ATI.
- 4) Anche nel modello di offerta - allegato E - viene riportato “concorrente” e quindi non ci è chiaro se va indicato come concorrente l'ATI o la capogruppo.

### **Risposta**

1. Il soggetto firmatario della “domanda di partecipazione” (Allegato A) è - nel caso di “ operatori economici con idoneità plurisoggettiva” - il Legale Rappresentante del soggetto capofila, nella fattispecie, la Capogruppo.  
Ciascun Operatore Economico a qualsiasi titolo partecipante alla procedura - nella fattispecie la mandataria e le mandanti - dovranno, comunque, compilare un Allegato B ciascuno, apportando, se del caso, le modifiche/integrazioni eventualmente necessarie. Ogni Allegato B sarà sottoscritto dal Legale Rappresentate dell'Operatore.
2. Le singole imprese riunite sono tenute ad indicare le quote di partecipazione al raggruppamento, avendo riguardo che vi sia perfetta corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni.
3. Nel prendere atto della criticità rilevata, si chiarisce:  
Allegato B - È possibile selezionare la voce “Altro” (pag. 2/14), indicando la fattispecie di interesse;  
Allegato C - Trattasi di dichiarazione di tipo “soggettivo”, è, comunque, possibile selezionare la voce “nella qualità di ... (indicare la carica/qualità in ragione della quale formula la presente dichiarazione)” (pag. 2/3), indicando la fattispecie di interesse;  
Allegato G - È possibile, alla voce “Soggetto che partecipa alla gara in oggetto quale (barrare la casella di interesse)” (pag. 1/3), inserire una ulteriore riga indicando la fattispecie di interesse.
4. L'Allegato E è compilato da un “soggetto”, in nome di un “Concorrente”, nella “sua qualità di ...” di un Operatore Economico “che partecipa alla gara in oggetto quale ...”.  
Nella fattispecie il modello è sottoscritto dal Legale Rappresentate della Mandataria e, quindi, sottoscritto in solido dai Legali Rappresentati di Mandataria e Mandanti.

### **Quesito n. 35**

- 1) In caso di partecipazione alla procedura da parte di costituenda ATI verticale di imprese, il “concorrente” indicato nei modelli della domanda-allegato A (pagina 1/3) è la capogruppo o va indicata l'ATI, VISTO CHE IL MODELLO RIPORTA “IL SOTTOSCRITTO ...” e non c'è spazio apposito per indicare più soggetti nella prima pagina dell'istanza? Ovviamente il modello va poi firmato dalle imprese costituenti l'ATI.

- 2) La quota % da indicare a pag. 2/3 del modello A è riferita alla singola categoria per la quale ogni impresa partecipa o è la % rispetto all'importo complessivo dei lavori?
- 3) Nei modelli seguenti (allegato B, C,G) non c'è la possibilità di indicare la mandante-associata della costituenda ATI
- 4) Anche nel modello di offerta – allegato E- viene riportato “concorrente” e quindi non ci è chiaro se va indicato come concorrente l'ATI o la capogruppo.
- 5) Sistema di alimentazione:  
In considerazione della rappresentazione dei progetti preliminari, limitatamente al tema della linea MT/BT, si richiede se Lo stabile deve essere alimentato con linea in Media Tensione uscente dalla cabina MT/BT esistente. In quanto non si comprende se la S.A. desidera , così per come prescritto nel progetto preliminare, avere all'Interno del power center una cabina MT/BT dedicata allo stabile oggetto dell'intervento. Qualora si prescrivesse di utilizzare la cabina esistente, fatto salvo che ci siano le condizione tecniche adeguate, basterebbe una linea in BT, cosa diversa sarà la condizione in cui bisognerà realizzare apposita cabina dedicando una linea di MT.
- 6) Nell'elenco delle apparecchiature da voi indicate sono segnalate n. 2 risonanze di cui una da 1,5 T l'altra da 0,25 T. Nel primo caso il locale è stato da voi individuato all'interno del progetto preliminare. Nel secondo caso l'apparecchiatura da 0,25 T non ha alcuna individuazione. Si richiedono ulteriori chiarimenti anche in riferimento alle dotazioni minime di legge da prevedersi.
- 7) L'art. 61 del D.Lgs 230/95 e s.m.i. obbliga il Datore di Lavoro a fornire all'Esperto Qualificato, i dati, gli elementi e le informazioni necessarie per eseguire le valutazioni di radioprotezione inerenti l'attività che si intende svolgere. Si richiedono puntuali indicazioni sui Carichi di Lavoro (in termini di mA min (milli Amper minuto) a settimana, come da letteratura corrente, per le apparecchiature radiologiche oggi previste in appalto In assenza del superiore dato non sarà possibile definire nel dettaglio le schermature necessarie ai fini radio protezionistici.
- 8) Oltre alle apparecchiature radiologiche previste per le diagnostiche 1 e 2, è presente in lista un “Pensile radiologico”, nella planimetria non è indicato se debba essere inserito in aggiunta alla Diagnostica 1 o 2, o se si debba prevedere una Terza diagnostica.
- 9) Nella lista è presente solo 1 TAC della GE Medical Systems. Nella planimetria sono presenti due locali per TAC. Quali sono le caratteristiche tecniche dell'eventuale seconda apparecchiatura? Essendo quest'ultima condizione indispensabile al fine di definire l'insieme della progettazione edile e tecnologica.
- 10) Nelle precedenti risposte ai quesiti nella fattispecie al quesito n.4 al punto c della risposta, in merito alla definizione dell'attribuzione del punteggio massimo, Lor Signori dichiarano “Utili di impresa (punti 7): sette punti al soggetto che presenta il valore più elevato, 0 punti a tutti gli altri soggetti”. Si ritiene che tale superiore risposta vada in netta contrapposizione con quanto prescritto dal disciplinare di gara a pag 39-46, più precisamente “i coefficienti, variabili tra zero ed uno relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, ...” . Tale superiore condizione

non andrebbe solo ad inficiare la valutazione del punto in oggetto, ma, bensì tutti i punti indicati dalla stazione appaltante nell’offerta qualitativa. Si richiede altresì di dare maggiori informazioni in merito.

- 11) Nell’elenco delle apparecchiature esistenti ci pare non scorgere quanto presente negli edifici da demolire. Si richiede di dare maggiori chiarimenti in merito allo smontaggio eventuale, nuova ricollocazione essendo l’attività di demolizione degli edifici prioritaria nell’esecuzione dei lavori. Qualora le apparecchiature dovessero essere smontate e custodite si richiede di specificare in quali locali dovranno essere allocate ed a carico di chi.

### **Risposta**

- 1) Si conferma la risposta già formulata con PEC in data 07.04.15 e si chiarisce che anche i soggetti mandanti firmano la “domanda di partecipazione” (Allegato A, pag. 2/3).
- 2) Si conferma la risposta già formulata con PEC in data 07.04.15.
- 3) Si conferma la risposta già formulata con PEC in data 07.04.15.
- 4) Si conferma la risposta già formulata con PEC in data 07.04.15.
- 5) Fermo restando le scelte di esclusiva competenza del progettista concorrente, si ritiene, in linea di principio, non indispensabile una cabina MT/BT dedicata all’immobile da realizzarsi.
- 6) Sia la RMN che la Artrosan son oggetto di trasferimento.
- 7) Pur ritenendo i dati di letteratura sufficienti per la definizione delle scelte progettuali si forniscono i seguenti dati:  
TAC W (carico di lavoro): 5000 mAmin/sett  
Pensile: W = 400 mAmin/sett  
Telecomandato: W = 500 mAmin/sett
- 8) Si ritiene opportuna una III diagnostica.
- 9) Si possono assumere caratteristiche analoghe alla TAC in elenco.
- 10) Si rimanda all’avviso di chiarimento pubblicato in data 26.03.15.
- 11) Presso gli edifici oggetto di demolizione non sono presenti attrezzature oggetto di trasferimento.

### **Quesito n. 36**

Il concorrente, rilevando che la Busta Tecnica contiene la dichiarazione di completa rispondenza tra la documentazione cartacea ed il contenuto del CD, richiede se i documenti inseriti nel CD stesso possano non recare timbro e firma.

### **Risposta**

Si conferma che “... il contenuto cartaceo di ogni singola busta dovrà essere riprodotto anche su supporto informatico in formato PDF editabile, ed allegato all’interno della stessa, completo di attestazione sottoscritta dal/dai firmario/i dell’istanza di partecipazione in ordine alla completa

rispondenza di quanto riprodotto in formato informatico, rispetto al contenuto di ciascuna busta” (Disciplinare di gara, pag. 20 IV capoverso).

A tal proposito, nel richiamare la risposta al “quesito n. 30”, si precisa che il concorrente è libero di allegare i files con le modalità che riterrà più opportune.

### **Quesito n. 37**

Il Concorrente richiede:

- 1) È possibile fare ricorso all'istituto della cooptazione in base all'art. 92 comma 5 del Regolamento?
- 2) In caso di risposta affermativa, in considerazione dell'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA. Tale soggetto pertanto non può acquistare lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, e pertanto non può prestare garanzie né subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire (TAR Catanzaro, 23.03.2015 n. 554), il concorrente chiede se le seguenti delucidazioni sono corrette:  
l'impresa cooptata NON PUÒ:  
sottoscrivere l'offerta economica e tecnica  
sottoscrivere l'impegno a conferire mandato collettivo con rappresentanza alla capogruppo  
prestare garanzie
- 3) Si chiede se l'impresa cooptata deve sottoscrivere l'istanza di partecipazione o in alternativa, se deve semplicemente essere menzionata nella domanda di partecipazione ma non può sottoscriverla, non essendo l'impresa cooptata considerata un concorrente.
- 4) Deve l'impresa cooptata generare e sottoscrivere il PASSOE ?

### **Risposta**

Come specificato nei documenti di gara, per tutto quanto non dettagliatamente specificato nei documenti stessi, si applicano gli articoli del Codice (D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e del Regolamento (DPR 207/2010 e s.m.i.) e di conseguenza, anche se non è stato espressamente citato, si applica anche l'art. 92 comma 5 del Regolamento.

Al riguardo, l'interpretazione della ANAC (Determinazione n. 4 del 2012) e della Giurisprudenza più recente considera la c.d. “cooptazione” un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto - privo dei prescritti requisiti di qualificazione, e dunque di partecipazione - alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20% degli stessi.

L'affidamento di lavorazioni, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Regolamento è possibile alle seguenti condizioni:

- il concorrente (singolo o raggruppato) deve essere in possesso di tutti i requisiti speciali e generali per partecipare alla gara;
- l'impresa cooptata deve possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., mentre per quanto riguarda i requisiti specifici essa può possedere una qualificazione valida per categorie di lavori diverse da quella richiesta nel bando, purché la somma delle classifiche copra il valore dei lavori che andrà a svolgere nell'appalto;
- l'impresa cooptata non può svolgere lavori per un importo superiore al 20% del valore complessivo dell'appalto.

L'impresa cooptata non può in alcun modo subappaltare o affidare a terzi quota dei lavori da eseguire in quanto non assume la qualifica di concorrente prima e di contraente poi.

Si specifica che il concorrente (singolo o raggruppato) che intende ricorrere alla cooptazione, deve dichiararlo espressamente in sede di partecipazione alla gara attestando:

- a) di possedere tutti i requisiti specifici richiesti nel bando
- b) che l'impresa cooptata è in possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare alle gare pubbliche e che possiede classificazioni sufficienti a coprire l'importo dei lavori che andrà ad eseguire;
- c) che l'importo dei lavori affidati alla cooptata sarà inferiore al 20% dell'importo complessivo lavori;
- d) indicazione dei lavori o delle opere da affidare all'impresa cooptata.

Ciò posto, si chiarisce che l'impresa cooptata non “deve”:

- 1) presentare istanza di partecipazione,
- 2) sottoscrivere l'offerta
- 3) conferire mandato collettivo con rappresentanza alla capogruppo
- 4) prestare garanzie.

Si chiarisce, altresì, che l'impresa cooptata, a sua volta, dovrà presentare:

1. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del Codice e le qualificazioni possedute,
2. l'indicazione dei lavori che andrà a svolgere il cui valore deve essere inferiore al 20% dell'importo complessivo lavori.

Se ritenuto opportuno è possibile utilizzare i modelli di dichiarazione forniti dalla stazione appaltante (con le opportune modifiche, integrazioni e limitazioni).

Resta inteso che l'impresa cooptata, in sede di eventuale verifica dei requisiti, dovrà, in ogni caso, fornire l'eventuale documentazione, comunque necessaria, per tali verifiche.

### **Quesito n. 38**

Il Concorrente richiede:

- 1) In caso di società con socio di maggioranza persona giuridica (quindi società con meno di quattro soci persona giuridica) le dichiarazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed

m-ter) del D. Lgs. 163/2006 NON DEVONO ESSERE RESE (come riportato nel Disciplinare di gara a pagina 23, ma non in Allegato B).

- 2) Per i soggetti cessati dalla carica, essendo questi dichiarati personalmente dal sottoscrittore della dichiarazione ALLEGATO B (“terza dichiarazione” alla pagina 7/14) e per i quali lo stesso dichiara che “non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna ... I beneficio della non menzione” NON È NECESSARIO compilare in loro nome e per loro conto l’ALLEGATO C.
- 3) Il legale Rappresentante o Procuratore Speciale può rendere l’ALLEGATO C inerente le dichiarazioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 in nome proprio e per conto dei dovuti soggetti ai sensi della vigente normativa.
- 4) Gli Allegati A, B, C, D etc ... possono/devono essere compilati a mano, in stampatello.
- 5) Nel sistema PASSOE i progettisti INDICATI dal concorrente devono registrarsi in qualità di MANDANTI, in quanto non sono presenti altre valide opzioni.

### **Risposta**

1 - 2 - 3)

Occorre, preliminarmente, chiarire, come specificato nei documenti di gara, che per tutto quanto non dettagliatamente specificato nei documenti stessi, si applicano gli articoli del Codice (D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e del Regolamento (DPR 207/2010 e s.m.i.).

Le attestazioni di cui all’art.38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art.38, comma 1, lett. b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le

suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

Il soggetto sottoscrittore della domanda di partecipazione indica - tra l'altro - la composizione della società, indicando, nel caso di socio di maggioranza persona giuridica, i dati identificativi del rappresentante legale e direttore tecnico, nonché i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi.

I modelli da utilizzare, eventualmente con le modifiche/integrazioni del caso, sono Allegato B (per le dichiarazioni del soggetto sottoscrittore della domanda di partecipazione) e Allegato C (per le dichiarazioni soggettive).

Per quanto attiene le dichiarazioni dei soggetti cessati, circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), si ritiene che tale dichiarazione possa essere resa dal rappresentante legale esclusivamente, “per quanto a propria conoscenza”, rispetto ai soggetti cessati dalla carica divenuti irreperibili, in considerazione ciò della evidente difficoltà per l'impresa concorrente di recuperare dichiarazioni da parte di soggetti che non fanno più parte dell'organizzazione aziendale.

- 4) È sufficiente che gli allegati siano leggibili.
- 5) È una possibilità.

### **Quesito n. 39**

Il Concorrente richiede:

1. È giusta l'interpretazione della scrivente, secondo la quale, ai fini della compilazione dell'Allegato C, predisposto dalla S.A. per le dichiarazioni di cui alle lettere b) e) ed m-ter) dell'art.38 del D. Lgs. 163/06, il concorrente debba indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione e non anche le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne le condanne

revocate, ne quelle per le quali a intervenuta la riabilitazione in ossequio appunto al dettato Normativo sopra richiamato.

2. Se il contenuto della busta "B - Offerta Tecnica" può essere firmato nella sola prima ed ultima pagina di ciascun documento che lo compone.
3. Se la documentazione inserita nella busta "B - Offerta Tecnica", debba essere firmata esclusivamente dal legale rappresentante del concorrente e dal legale rappresentante del Progettista indicato.

### **Risposta**

1. Si il comma 2 dell'art. 38 del Codice: "... ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione".

Il punto di riferimento dell'Allegato C dovrà essere compilato in coerenza con il disposto normativo. Il concorrente può, comunque, riportare tutte eventuali le condanne.

2. Si richiede la sottoscrizione di tutte le pagine di tutta la documentazione presentata.
3. La documentazione costituente il "progetto definitivo" dell'opera deve essere sottoscritta dal "progettista" della stessa. Qualora il soggetto designato sia una "struttura societaria" gli elaborati saranno sottoscritti dal Legale Rappresentante della società, oltre che da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione.

Il progetto definitivo, oltre che tutta la ulteriore documentazione contenuta nella "Busta B - Offerta Tecnica", dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore del Concorrente.

### **Quesito n. 40**

Il Concorrente richiede di confermare che i progettisti possono essere o semplicemente indicati (senza ricorrere all'art. 49 del D. Lgs. 163/2006) o associati o interni alla struttura del concorrente.

### **Risposta**

Si rimanda alla risposta al Quesito n. 1.

### **Quesito n. 41**

Con la presente si fa notare che il bando ed il disciplinare di gara riportano un'errata percentuale delle lavorazioni relativamente alle rispettive classificazioni.

### **Risposta**

Si chiarisce che le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

- OG1 VI - € 7.142.656,00 - 61,66 %
- OG11 V - € 4.440.506,00 - 38,34 %.

#### **Quesito n. 42**

Con riferimento al quesito n. 15, punto n. 4 si chiede se le prestazioni di smontaggio e ricollocazione di arredi e attrezzature fanno parte dell’oggetto dell’appalto, con ciò intendendosi tali prestazioni compensate nel prezzo offerto dal concorrente. Oppure, se tali prestazioni non fanno parte dell’oggetto dell’appalto (come si evincerebbe dal fatto che la relativa spesa prevista di Euro 310.000,00 risulta esclusa dall’importo posto a base d’asta), con ciò diventando solamente oggetto di eventuale futura gara o trattativa.

#### **Risposta**

Si chiarisce che l’importo in questione rientra tra le “somme a disposizione dell’amministrazione” (elaborato 05 CS - Calcolo sommario della spesa).

#### **Quesito n. 43**

1. Con riferimento a quanto riportato a pag. 20 del disciplinare V capoverso, a quanto indicato nel quesito n. 30 circa la sottoscrizione dei documenti si chiede conferma che i documenti presentati in uno con l’offerta in versione PDF "editabile":

- Siano quelli del progetto definitivo ma privi di firma, pur garantendo comunque la totale conformità a quelli cartacei.
- Siano quelli relativi alla documentazione amministrativa ma privi di firma, pur garantendo comunque totale conformità a quelli cartacei.
- Siano quelli relativi all’offerta economica ma privi di firma, pur garantendo comunque totale conformità a quelli cartacei.

Infatti, in caso contrario, ovvero che i PDF debbano presentare tutte le firme dei sottoscrittori, essi saranno necessariamente delle immagini - in quanto derivanti dalla scansione - e pertanto non "editabili".

2. Se il geologo che non è legato da alcun rapporto professionale con il “Progettista Indicato”:

- debba necessariamente far parte del R.T.P. in qualità di professionista mandante (pur non apportando alcun requisito di qualificazione), o se può essere indicato quale professionista esterno ed in tal caso, quindi, non tenuto a produrre documentazione di carattere amministrativo;
- debba firmare esclusivamente la relazione geologica specialistica ed eventuali ulteriori elaborati di propria esclusiva competenza o debba firmare tutti i documenti facenti parte dell’offerta tecnica.

3. Considerato che la scrivente società partecipa alla gara di cui in oggetto in A.T.I e che relativamente alla progettazione indica un RTP che a sua volta annovera fra i soggetti incaricati dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva un numero di 9 professionisti, tutti obbligati ad apporre la propria firma sui documenti tecnici, e che si tratterebbe quindi di dover apporre circa 20 firme, si chiede se, al fine di evitare di presentare una documentazione poco leggibile (se non del tutto illeggibile), si possa accludere su ogni documento una prima pagina a seguire il cartiglio e che sia stabilmente rilegata allo stesso documento, sulla quale poter apporre le firme di ciascun soggetto obbligato, ugualmente sugli elaborati grafici poter creare uno spazio diverso dal cartiglio sul quale poter apporre tutte le firme necessarie.
4. Relativamente alle analisi nuovi prezzi che verranno presentate a completamento dei prezzi desunti dal prezzario regionale, si chiede se le stesse possano riportare i costi della manodopera desunti dalle vigenti tariffe ministeriali (ovvero per l'anno 2015) e non quindi quelli che nel prezzario 2013 fanno riferimento a manodopera di anni precedenti.

### **Risposta**

1. Facendo riferimento anche ai quesiti nn. 30, 33 e 36, al fine di assicurare maggiore chiarezza e tenuto conto della ratio in ragione della quale sono stati richiesti i “files PDF” di che trattasi, si chiarisce quanto segue:
  - la documentazione di cui alle buste “A” e “C”, può essere fornita: come files derivanti dalla scansione (e, pertanto, completi di firme, ma non editabili), ovvero come files derivanti dalla conversione di files di testo (e, pertanto, anche privi di firma);
  - la documentazione di cui alla busta B (Offerta tecnica), dovrà essere fornita come files derivanti dalla conversione di files di testo (e, pertanto, anche privi di firma, ma editabili, nel senso che sia possibile effettuare ricerche e selezionare parti del testo).
2. Il geologo, qualora non legato da alcun rapporto professionale con il “progettista indicato”, e non apportando, comunque, alcun requisito di qualificazione:
  - può essere indicato quale professionista esterno ed in tal caso, quindi, non tenuto a produrre documentazione di carattere amministrativo;
  - può firmare esclusivamente la relazione geologica specialistica ed eventuali ulteriori elaborati di propria esclusiva competenza.
3. Facendo riferimento anche ai quesiti nn. 32 e 39, preso atto della presente richiesta, nonché di ulteriori analoghe richieste, al fine di agevolare la compilazione dell'offerta, si ritiene possibile consentire la produzione di un documento opportunamente rilegato (in modo tale da garantirne l'univocità e l'integrità) e numerato in progressione (pag. x di y) e riportante le firme sul frontespizio (ovvero su una ulteriore pagina di copertina) e nell'ultima pagina del documento. Lo stesso dicasi per gli elaborati grafici.
4. Le vigenti normative regionali in materia di “lavori pubblici” prescrivono l'utilizzo del “Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici” (GURS n. 13 del 15.03.2013, Supplemento Ordinario n. 2).

Al riguardo, la norma stabilisce che tutti i prezzi inseriti nel Prezzario sono comprensivi di spese generali nella misura del 13,64% e utile di impresa nella misura del 10%, per un totale del 25%. Stabilisce, altresì, che sarà facoltà dei progettisti e/o dei direttori dei lavori, e sotto la loro diretta responsabilità, formulare nuovi prezzi, desunti da regolari e dettagliate analisi che terranno conto delle specifiche situazioni, così come peraltro previsto dall'art. 32 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 nel suo testo coordinato con il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto in Sicilia con legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Quesito n. 44**

#### **Quesito n. 45**

Il concorrente richiede:

1. nel conteggio del numero di facciate consentite per ciascun documento di testo non siano da considerare comprese il frontespizio (copertina) e l'indice;
2. nel caso di rilegatura a caldo e numerazione delle pagine progressiva “pag 1 di ...” sia consentito apporre timbri e firma solo sul frontespizio (copertina) e nell'ultima facciata del documento.

#### **Risposta**

1. Copertina ed indice possono non essere comprese nel numero di pagine richiesto.
2. Si rimanda alla risposta al quesito n. 43.

#### **Quesito n. 46**

Il Concorrente richiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale ai fini dell'attribuzione punteggio relativo al Costo del lavoro è bastevole la produzione della dichiarazione “contenente l'impegno ad assumere una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuati fra le seguenti tipologie ...”, non essendo quindi necessario produrre la dichiarazione “di avere proceduto ad analoghe assunzioni nei ventiquattro mesi antecedenti alla stipula del contratto”.

#### **Risposta**

L'interpretazione è corretta. A tal fine, infatti, si rileva che l'art. 29, comma 5, lett. b) del DPRS n. 13/2012 cita: “il medesimo beneficio è riconosciuto alle imprese che dichiarano di avere proceduto ad analoghe assunzioni nei ventiquattro mesi antecedenti alla stipula del contratto”.

**Quesito n. 47**

Il Concorrente richiede se il progettista indicato deve registrarsi presso la AVCPass in qualità di mandante.

**Risposta**

Si rimanda alla risposta al quesito n. 38-5.

**Quesito n. 48**

Il Concorrente richiede:

1. la documentazione tecnica deve essere firmata sia dai progettisti che dalle imprese costituenti l'ATI partecipante alla gara?
2. il modulo E e gli eventuali computi metrici estimativi nonché le eventuali analisi prezzi vanno firmate anche dai progettisti?

**Risposta**

1. La documentazione di progetto deve essere firmata anche dal Legale Rappresentante/Procuratore del Concorrente.
2. L'offerta economica è firmata solo dal Legale Rappresentante/Procuratore del Concorrente. La ulteriore documentazione, comunque afferente al progetto, deve essere firmata anche dal progettista.

Qualora il progettista fa parte della compagine societaria del Concorrente deve sottoscrivere tutta la documentazione.